Cassazione civile sez. I, 01/06/2022 - n. 17931. Pres. Genovese. Est. Terrusi.

FATTI DI CAUSA

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, contro il decreto della medesima corte d'appello, depositato il 29-11-2021, col quale è stato revocato il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno di *, per insussistenza dei relativi presupposti.

* ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto inammissibile una parte della documentazione prodotta in quella sede, peraltro su richiesta della stessa corte, in quanto nuova rispetto alle produzioni del primo grado.

Il motivo è inammissibile, pur dovendosi correggere la motivazione del provvedimento impugnato.

2. - Il documento al quale unicamente la doglianza si riferisce è costituito dal decreto del giudice dell'udienza preliminare di Torino che ha disposto il giudizio nei confronti di *, per il reato di circonvenzione di incapace in danno del prof. *.

La corte d'appello di Torino ha ritenuto inammissibile la relativa produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

3. - Ben vero giova precisare che essa ha affermato che "nuovi e non prodotti in primo grado" erano da considerare "il primo e il secondo"

dei documenti depositati dal pubblico ministero il 15 luglio 2021; e che in effetti la motivazione relativa al secondo documento identificato nelle sommarie informazioni di tale A.M. - è incomprensibile nella sua contraddittorietà, visto che codesta ulteriore produzione, inizialmente annoverata tra i documenti "nuovi", è stata poi definita come non costituente documento nuovo in quanto già avvenuta in primo grado. Tant'è che le dichiarazioni della suddetta A. sono state poi considerate in altra parte della motivazione del giudice a quo, nel complesso degli elementi valutativi della vicenda che occupa.

4. - A ogni modo ciò non è oggetto di doglianza.

Oggetto di doglianza è unicamente la questione della novità del primo documento, per l'appunto identificato nel decreto di rinvio a giudizio di *, collaboratore del prof. *.

Ora la produzione di tale documento non era inammissibile, a differenza di quanto sostenuto dalla corte d'appello, poiché il procedimento di reclamo in tema di amministrazione di sostegno è soggetto al rito camerale ed è retto dall'art. 739 c.p.c. (cfr. art. 720-bis c.p.c., comma 2).

Questa norma contiene una disciplina del tutto informale.

Nel procedimento in questione, cioè, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti (v., per varie applicazioni del criterio, Cass. n. 37301-21, Cass. n. 27234-20, Cass. n. 5976-12, Cass. n. 1656-07).

5. - Sennonché, per quanto la motivazione della corte territoriale sia errata da tale punto di vista, è sufficiente correggerla perché la censura di cui al primo motivo è generica e come tale è inammissibile.

Il ricorrente non ha specificato la ragione per la quale il documento identificato nella copia del decreto di rinvio a giudizio di * si sarebbe dovuto considerare di rilevanza decisiva.

Soprattutto non ha tenuto alcun conto della complessiva motivazione assunta dal giudice del merito a proposito della condizione soggettiva dell'amministrato.

Questa Corte ha chiarito più volte - anche di recente - che l'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone "una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi".

Tanto comporta che deve essere escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto simile utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (v. Cass. n. 29981-20, Cass. n. 10483-22).

La corte d'appello ha dato atto della volontà del prof. * contraria all'amministrazione di sostegno e ne ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti all'esito di un'istruttoria incentrata su una c.t.u., appositamente eseguita, e su due test di valutazione, affidati a una neuropsicologa, l'uno in funzione del riscontro cognitivo, l'altro in

funzione della capacità di raccordare i comportamenti con gli aspetti economici della vita.

L'esito delle relazioni è riportato in modo puntuale nella motivazione del provvedimento, mediante le diagnosi ottenute. Le quali sono state concordi nel dire che il prof. *, per quanto anziano e affetto da disturbi neurocognitivi di tipo vascolare assai lievi e compatibili con l'età, e per quanto affetto da un disturbo parkinsoniano che gli provoca difficoltà nei movimenti, peraltro non tali da impedire la deambulazione, è persona lucida, correttamente orientata, disponibile e ben predisposta a ogni valutazione; persona da sempre prodiga per carattere, ma in ogni caso capace di disporre dei propri interessi e di amministrare altresì il denaro e i beni, e di determinarsi autonomamente in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano.

6. - Tale risultanza, non disgiunta da considerazioni indotte da elementi di prova orale e documentale (pure questi riportati in motivazione), suffraga l'affermazione conclusiva della corte territoriale secondo cui il prof. * "ha conservato indiscusse capacità cognitive e di memoria", è risultato "capace di controllare la gestione del proprio patrimonio", sia pure avvalendosi di altre persone (tra le quali il *, che ne è collaboratore domestico) per il compimento di atti materiali di gestione, e ha "consapevolmente esercitato le facoltà decisionali in tutti gli atti di giuridica rilevanza".

Ne discende che a fronte di simile complessivo e argomentato giudizio, espressione tipica della funzione accertativa istituzionalmente riservata al giudice del merito, la genericità della prospettazione del ricorrente rende sterile la censura, poiché non induce a comprendere in qual senso e per quale ragione si sarebbe dovuta ritenere decisiva - all'opposto - la mera circostanza

dell'avvenuto rinvio a giudizio del *, il cui comportamento di amministrazione di beni e denaro è stato egualmente valutato dalla corte d'appello come conforme alle direttive consapevolmente impartire dallo stesso *.

7. - Col secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente a proposito della valutazione della corte d'appello incentrata sulla questione della prodigalità, ritenuta non eccessiva e comunque caratteriale.

La motivazione è criticata perché silente sul versante della influenzabilità del *, tale da renderlo incapace - secondo il ricorrente - di usare la lucidità che i consulenti gli hanno riconosciuto.

8. - Il mezzo è inammissibile.

La motivazione del provvedimento è ben chiarita dai passaggi riflettenti gli esiti della c.t.u., ed è chiaramente idonea a esprimere la ratio decidendi.

Dopodiché la critica del ricorrente è censura di merito, in quanto finalizzata al sovvertimento della conclusione in ragione - peraltro - non di un dato storico, ma di un semplice giudizio - l'influenzabilità -, che risulta enunciato dall'ufficio in base a una distinta interpretazione delle risultanze di intercettazioni che la corte d'appello ha valutato come recessive rispetto all'indagine medica e neurologica.

9. - Il terzo motivo denunzia l'omesso esame di fatti decisivi, stante la mancata considerazione di altri elementi di indagine, segnatamente consistiti: (1) in un esposto del medico geriatra, contenente la frase " * è soggetto anziano fragile non in grado di sopportare conflitti e quindi molto manovrabile"; (2) nella circostanza, emergente dalla c.t.u., relativa all'assunzione, da parte del *, di farmaci usati in trattamenti di demenza, depressione, ansia e insonnia.

A dire del ricorrente in simili elementi si sarebbe dovuta rinvenire l'esistenza, seppur lieve, di una patologia che, unita al disturbo depressivo e alle caratteristiche della personalità, si sarebbe dovuta considerare al fine di stabilire se il prof. * avesse mantenuto o meno la capacità di essere lucido di fronte a conflitti con persone emotivamente a lui legate.

10. - Pure il terzo motivo è inammissibile.

Non può esser sottaciuta la contraddittorietà della tesi sostenuta nel ricorso, visto che nello stesso contesto si dice che il prof. * è ancora in grado di "esprimere bene le sue competenze come intellettuale di fama mondiale", poiché la sua sfera sociale non è compromessa, ma anche che il medesimo è (o sarebbe da considerare) persona non in grado di mantenere la capacità e la lucidità di giudizio per ragioni emotive.

Le due affermazioni si elidono a vicenda come elementi di un giudizio sintetico sulla capacità.

E ciò tradisce il senso di una cattiva comprensione dei fondamenti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il quale presuppone una condizione attuale di menomata capacità che ponga la persona nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Simile condizione attuale il ricorrente finisce col mettere in dubbio in base a inferenze secondarie. Il che comporta che la censura è inammissibile, non solo perché in tal senso generica, ma anche perché tesa a sovvertire la diversa valutazione probatoria che la corte d'appello ha espresso alla luce di risultanze puntualmente indicate e motivatamente ritenute determinanti.

È principio acquisito che il vizio di motivazione, secondo l'art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di fatti decisivi della

controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

Tali vizi, di contro, non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Esula, in particolare, dal vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di cassazione (v. Cass. n. 15276-21).

11. - Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non devesi provvedere sulle spese processuali.

L'ufficio del pubblico ministero non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri diversi da quelli esercitati dalle parti, poteri di natura meramente processuale svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico (v. Cass. Sez. U n. 5165-04 e successive conf.).

Altrettanto è a dirsi per il contributo unificato, da cui peraltro il giudizio è esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022.